

DELIBERA N. 378/2022/CRL/UD del 11/11/2022

DXXX SXXX S. / VODAFONE

(LAZIO/D/863/2018)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 11/11/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza della Dxxx Sxxx S. di cui al prot. D4795 del 19/10/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione istante.

La Dxxx Sxxx S. (di seguito, per brevità, la ditta o la parte istante) lamenta, nei confronti di Vodafone Italia S.p.a. (di seguito, per brevità, Vodafone) di aver illegittimamente addebitato in fattura importi non dovuti, per un totale di € 765,33,

nonché si aver prelevato indebitamente, per effetto della mancata revoca dell’addebito diretto sul proprio c/c, la somma di € 323,61, ritenuta non dovuta per effetto dell’intervenuta migrazione verso altro operatore della numerazione mobile n. 342.7xxx.

Formulava nei confronti dell’operatore le seguenti richieste: “*storno insoluto e restituzione di € 323,63*”.

Depositava, a supporto delle proprie domande, oltre al documento di identità del legale rappresentante ed al verbale di conciliazione paritetica, il reclamo effettuato online in data 12 febbraio 2018, la fattura oggetto di contestazione e la richiesta di attivazione in Telecom tramite MNP sottoscritta in data 31 marzo 2017.

2. Posizione operatore.

Vodafone si costituiva in data 19 novembre 2018, tramite memoria trasmessa via PEC in pari data, con cui replicava alle avverse doglianze, controdeducendo ad impugnando tutto quanto *ex adverso* dedotto. Depositava, a supporto delle proprie tesi, un modulo di recesso SIM abbonamento datato 22 giugno 2017 e riferito alla sola utenza mobile *de qua*, oltre alle fatture oggetto di contestazione.

3. Motivi della decisione.

In via preliminare:

a) sull’inammissibilità dell’istanza di definizione giusta la violazione dell’art. 2 della delibera 173/07/CONS per incompetenza territoriale del Corecom adito

Ai sensi dell’art. 2 della delibera 173/07/CONS, la competenza territoriale del Corecom è individuata come segue: “...*si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale*”.

Tale disposizione, espressamente applicabile alla fase prodromica del tentativo obbligatorio di conciliazione, esplica ovviamente i propri effetti, laddove la controversia giunga in fase di definizione, anche sul successivo procedimento di definizione, non potendosi attribuire all’espletamento del tentativo di conciliazione alcuna efficacia sanante del vizio di incompetenza territoriale.

Ebbene, nel caso di specie, vertente su un’utenza mobile (cfr. “negli altri casi”), parte istante, titolare nonché legale rappresentante dell’omonima ditta, risulta, residente e domiciliata in Sxxx Lxxx (xxx), al C. Lxxx Cxxx s.n.c. di Vxxx Lxxx, come da fatture allegate all’istanza di definizione.

Tali risultano, come da dicitura utilizzata in fattura, essere i dati anagrafici riferiti all'intestatario del contratto, che li ha forniti all'operatore telefonico ai fini dell'inserimento nella propria banca dati cliente.

La stessa Sig.ra Sxxx, inoltre, ne dà conferma, laddove acclude alla propria richiesta di disdetta il documento di identità in cui dichiara di essere residente, per l'appunto, a Sxxx Lxxx, come da allegato sub doc. 2 alla memoria di costituzione di Vodafone del 19 novembre 2018.

Di contro, la localizzazione in Rxxxxx, alla vxxx Lxxx xxx, ha luogo all'esclusivo fine del recapito delle fatture, peraltro presso soggetto terzo (tale Gxxx).

Pur non essendo possibile accertare in maniera inequivoca, in assenza della prova documentale rappresentata dal contratto sottoscritto con Vodafone, quale fosse il domicilio indicato dalla Sig.ra Sxxx al momento della stipula, è ad ogni buon conto pacifico ed incontrovertibile il fatto che i dati riportati in fattura siano stati forniti dall'istante proprio in occasione della conclusione del contratto: essa ha, quindi, dichiarato di essere residente e domiciliata in Sxxx Lxxx e di voler ricevere le fatture in Rxxx, alla Vxxx Lxxx xxx, presso tale Giordani.

Nessun'altra interpretazione appare sostenibile in proposito, raggiunta la prova che l'istante non è residente nel territorio di competenza del Corecom adito, non rilevando in alcun modo la sede legale della persona giuridica, che vale quale parametro ulteriore, individuato dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui non sia possibile accertare, in via graduata, quale domicilio sia stato specificato in contratto o, se non disponibile, la residenza dell'istante (cfr. "in mancanza").

Ciò appare dunque sufficiente a fondare l'incompetenza territoriale del Corecom adito in favore del Corecom Calabria, con conseguente inammissibilità dell'istanza di definizione ai sensi dell'art. 2 della delibera 173/07/CONS.

Nessuna considerazione può essere svolta nel merito della vicenda dedotta dalla Sig.ra Sarli, dovendosi ritenere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sopra svolta assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione di codesto Corecom.

Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. attesa l'incompetenza territoriale del Corecom adito, l'inammissibilità dell'istanza di definizione ai sensi dell'art. 2 della delibera 173/07/CONS. Spese di procedura compensate.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
5. La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 11/11/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

f.to

Avv. Maria Cristina Cafini